

## ACCONTO IVA 2021

Gentile Associato,

Si reputa opportuno ricordare che entro il prossimo **27 dicembre 2021** i contribuenti soggetti passivi Iva devono provvedere al versamento dell'acconto Iva 2021, il cui ammontare va definito utilizzando uno dei seguenti metodi:

- **metodo storico;**
- **metodo previsionale;**
- **metodo delle operazioni effettuate.**

Il versamento va effettuato con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo: "6013" per i contribuenti mensili e "6035" per quelli trimestrali, e indicando come periodo di riferimento il 2021. L'acconto così determinato verrà poi **scomputato** dall'imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di **dicembre per i contribuenti mensili** (con pagamento al 16 gennaio 2022), per il **quarto trimestre 2021 per i contribuenti trimestrali speciali** (con pagamento entro il 16 febbraio 2022), o dalla **liquidazione annuale per l'anno 2021 per i contribuenti trimestrali su opzione** (pagamento entro il 16 marzo 2022).

Il relativo ammontare e il metodo utilizzato per determinarlo vanno riportati nel rigo VP13 della liquidazione periodica di dicembre 2021 o, in caso di compilazione, nel rigo VH17 del modello Iva 2022.

Passando ai metodi di determinazione dell'acconto Iva, secondo il **metodo storico**, **l'ammontare è calcolato in misura pari all'88% del saldo a debito** relativo al periodo precedente, individuato sulla base della **periodicità di liquidazione adottata dal contribuente**.

Con il **metodo previsionale**, l'acconto da versare è pari all'88% di quanto effettivamente dovuto per dicembre o per l'ultimo trimestre del 2021, anche se l'esercizio non si è ancora concluso.

Con il **metodo analitico**, invece, il calcolo si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre del 2021. Quindi va versato il 100% dell'importo risultante da una specifica liquidazione che tiene conto delle fatture e dei corrispettivi dall'1 al 20 dicembre per i contribuenti mensili, e dall'1 ottobre fino al 20 dicembre per i trimestrali.

Non tutti, però, sono obbligati al versamento dell'acconto Iva 2021. Infatti il versamento non è dovuto:

- se la base di calcolo è a credito (come sopra già esplicitato);
- se l'importo dovuto è inferiore a 103,29 euro;
- se l'attività è iniziata nel corso del 2021;
- se l'attività è cessata entro il 30 novembre, per i mensili, o entro il 30 settembre, per i trimestrali;
- per i produttori agricoli esonerati;
- per i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale (art. 74, comma 6, d.p.r. 633/1972);
- per i soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) o al regime forfetario (articolo 1, commi 54 – 89, L. 190/2014);

- per i contribuenti che nel 2021 hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- per i soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione con il meccanismo dello *split payment*;
- per le associazioni sportive dilettantistiche, quelle senza scopo di lucro, le pro loco e quelle in regime forfetario di cui alla L. 398/1991.

In particolare, la base di calcolo si determina facendo riferimento:

- per i **contribuenti mensili**, all'ammontare della **liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2020**, determinata facendo riferimento alla Comunicazione LIPE di dicembre (VP13 + VP14) o al quadro VH della dichiarazione Iva (VH15 a debito + VH17);
- per i **contribuenti trimestrali speciali**, di cui all'articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972, all'ammontare della **liquidazione a debito relativa al quarto trimestre 2020**, determinata facendo riferimento alla Comunicazione LIPE di dicembre (VP13 + VP14) o al quadro VH della dichiarazione Iva (VH15 a debito + VH17);
- per i **contribuenti trimestrali per opzione** all'ammontare **dell'importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2020**, pari alla seguente somma se compilato il quadro VH: VL38 + VH17 – VL36.

In considerazione del fatto che il quadro VH del modello Iva va compilato esclusivamente se è necessario inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle comunicazioni **delle liquidazioni periodiche Iva trasmesse trimestralmente**, la base di riferimento per la determinazione dell'acconto Iva è ricavabile dal **quadro VP** della comunicazione o, qualora sia stato presentato il **quadro VH** per le ragioni sopra esposte, dal **modello Iva 2021**.

Se il **contribuente trimestrale ha chiuso la dichiarazione Iva relativa all'anno 2020 con un importo a credito** (indicato nel **rigo VL33**) si dovrà comunque verificare l'eventuale obbligo di versamento dell'acconto Iva, e la base di riferimento dovrà essere determinata dall'eventuale saldo a debito senza considerare l'acconto versato (ovvero l'importo effettivamente dovuto per il 2020).

Nel caso di **variazione della periodicità di liquidazione** rispetto al 2020, le situazioni che si possono presentare sono le seguenti:

- **passaggio da trimestrale a mensile**: in questo caso il parametro su cui calcolare l'88% dovuto a titolo di acconto è pari ad un terzo dell'imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale 2020 (modello Iva 2021), desumibile dalla seguente operazione:

$$\frac{(VL38 - VL36 + VP13 \text{ o } VH17)}{3}$$

3

- **passaggio da mensile a trimestrale**: l'acconto dell'88% va determinato sulla base della somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, desumibile dalla seguente operazione:

$$VP14 \text{ della liquidazione di ottobre, novembre e dicembre } + \\ VP13 \text{ della liquidazione di dicembre}$$

o se compilato il quadro VH

$$VH13 + VH14 + VH15 + VH17$$

E' importante sottolineare, come precisato nella **risoluzione 157/E/2004**, che, per la **determinazione dell'acconto Iva dei contribuenti trimestrali, non vanno considerati:**

- **gli interessi dell'1%** applicati in sede di dichiarazione annuale, indicati nel rigo VL36;
- **l'eventuale adeguamento ai fini Iva:** l'Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati nel modello Redditi 2021 per il 2020 non influenza quindi il calcolo dell'acconto Iva 2021.

Infine, in caso di tenuta obbligatoria della **contabilità separata** e in presenza di diverse **periodicità di liquidazione Iva**, il relativo acconto va determinato sulla base:

- della liquidazione di dicembre 2020 con riferimento all'attività "mensile";
- della dichiarazione Iva 2021, relativa al 2020, per quella "trimestrale".

Nel caso di omesso o tardivo versamento è applicabile una **sanzione pari al 30%**, ma è possibile avvalersi dell'istituto **ravvedimento operoso** con un risparmio sulle sanzioni e sugli interessi.

Codiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro